

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita una società per azioni denominata “[MultiUtility Toscana] S.p.A.” (la “Società”).

2. SEDE

2.1 La Società ha sede in Firenze, all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2 Ai sensi dell’art. 2365, secondo comma del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all’estero.

2.3 Il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e ogni altro recapito dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

3. DURATA E SCOPO

3.1 La durata della Società è fissata al [31 dicembre 2100], salvo proroga deliberata dall’assemblea.

3.2 La Società ha l’obiettivo di perseguire il proprio oggetto sociale creando valore, nel medio-lungo termine, non solo per i propri azionisti ma anche per i propri clienti e per i soggetti interessati dei territori di riferimento della Regione Toscana, valorizzando altresì l’ambiente e riducendo l’impatto sullo stesso creato dalle proprie attività.

OGGETTO SOCIALE

4. OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio, in Italia e all’estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- (a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico, (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
- (b) gestione integrata delle risorse energetiche e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento, (viii) gestione e/o fornitura di servizi energetici integrati, (ix) progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di tele-riscaldamento e trasporto di energia elettrica;
- (c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche, (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti;
- (d) gestione dei rifiuti, dei servizi ambientali e di eventuali altri servizi di igiene urbana e quindi (i) gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero; e (ii) smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani pericolosi e non, i rifiuti speciali, pericolosi e non, tra i quali gli industriali e i sanitari, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo; e
- (e) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas per usi plurimi e servizi collegati.

- 4.2** La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
- (a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - (b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
 - (c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- 4.3** La Società opera nei settori del gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi pubblici e delle imprese e in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.
- 4.4** A tal fine, in via esemplificativa, la Società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori:
- (i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;
 - (ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;
 - (iii) impianti di illuminazione pubblica, telematiche e di telecomunicazione;
 - (iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa;
 - (v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici);
 - (vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e gestione di servizi nel campo energetico, idrico ambientale, dell'efficienza energetica e dei pubblici servizi;
 - (vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio ed in ogni altro campo dei servizi ambientali e/o d'igiene urbana e attività complementari e similari;
 - (viii) servizi in campo di difesa del suolo e tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;

- (ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- (x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- (xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- (xii) svolgimento di servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi e di noleggio di veicoli a terzi, nonché di attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione di mezzi propri e in conto terzi;
- (xiii) progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- (xiv) svolgimento di servizi in ambito di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica;
- (xv) la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso pubblico e infrastrutture stradali nonché la gestione tecnico manutentiva di patrimoni immobiliari;
- (xvi) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;
- (xvii) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;
- (xviii) gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie, ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale o relativi segmenti di attività e gestione dei sistemi di riscossione e gestione amministrativa delle sanzioni o relativi segmenti di attività;
- (xix) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente i servizi ambientali e/o di igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza.

- 4.5 La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica, operazione e servizio, nessuno escluso, collegati da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.
- 4.6 La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento di funzioni d'indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, gestionale, amministrativo, organizzativo e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi, nonché di coordinare e promuovere gli interessi della Società e delle singole partecipate.
- 4.7 La Società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, tecnico-scientifiche che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio nell'osservanza delle prescrizioni delle normative vigenti in materia; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.
- 4.8 In ogni caso, alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi d'investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
- 4.9 La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali ponendo, tra l'altro, in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari. La Società potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni, avalli, pegni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte anche da terzi, purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5. CAPITALE SOCIALE

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro [•] ([•]) rappresentato da n. [•] azioni prive di valore nominale. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.
- 5.2 Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili.
- 5.3 La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.
- 5.4 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge e quanto previsto agli articoli 5.7 e 5.8 che seguono.
- 5.5 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 5.6 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.
- 5.7 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.
- 5.8 Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

6. AZIONI E VOTO MAGGIORATO

- 6.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 6.2 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi (il “**Periodo**”) a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco appositamente istituito dalla Società (l’“**Elenco**”) secondo quanto disciplinato dal presente articolo, precisando che nel Periodo andrà computata anche (i) la titolarità dell’azione anteriore alla data di iscrizione nell’Elenco, secondo quanto previsto dall’articolo 127-quinquies comma 7 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (ii) la fase in cui il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto su azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, già esistenti prima della data di inizio delle negoziazioni delle azioni un mercato regolamentato italiano [o di altro stato membro dell’Unione Europea] (la “**Data di Quotazione**”) e che siano state convertite in azioni ordinarie prima o in coincidenza di tale data.
- 6.3 L’accertamento della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell’inesistenza di circostanze impeditive sarà effettuato dalla Società entro la fine del mese di calendario nel quale sia decorso il Periodo.
- 6.4 In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata l’assemblea della Società, la maggiorazione del voto sarà accertata alla data della c.d. *record date* prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L’accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell’inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. *record date*.
- 6.5 La Società istituisce e tiene l’Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L’Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.
- 6.6 La Società iscrive nell’Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l’intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all’iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l’iscrizione nell’Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l’istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell’eventuale controllante.
- 6.7 Il soggetto iscritto nell’Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l’intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir

meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. *record date*.

6.8 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" s'intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato; resta inteso che, in caso di costituzione di usufrutto che preveda il diritto di voto all'usufruttuario, quest'ultimo non avrà diritto alla maggiorazione;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

6.9 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente statuto;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto;

c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

6.10 La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

6.11 La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;

b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;

c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

6.12 La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

6.13 Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto né diritto d'intervenire alle assemblee.

PROPRIETÀ E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

7. PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA

7.1 La prevalenza del capitale sociale e dei diritti di voto della Società in assemblea, pari almeno al 51% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili, ("società a prevalente capitale pubblico") dovrà essere di titolarità di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica, ovvero di consorzi o di società di capitali di cui Comuni, Province, Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche o

società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i “**Soci Pubblici**”) detengono, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale.

- 7.2 E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto d'iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'articolo 7.1.

8. LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

- 8.1 E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dai Soci Pubblici di detenere azioni che rappresentino, nel loro complesso, una partecipazione maggiore del 5% delle azioni con diritto di voto in assemblea, fintanto che la Società mantenga la qualifica di società a prevalente capitale pubblico.

- 8.2 Ai fini del rispetto della soglia di limite massimo di cui all'articolo 8.1 si considereranno unitariamente:

- (a) con riferimento alle persone fisiche, le azioni detenute dal relativo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli minori;
- (b) con riferimento alle persone fisiche e/o giuridiche, le azioni detenute da società controllate o fiduciarie o da interposta persona, nonché le azioni detenute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché le azioni detenute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché le azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore;
- (c) le azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, intendendosi per gruppo di appartenenza il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati.

- 8.3 Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalla società, nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile.

- 8.4 Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi. Relativamente agli accordi o patti inerenti all'esercizio del diritto di voto o

al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il [10]% ([dieci] per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il [20]% ([venti] per cento) se si tratta di società non quotate.

- 8.5** In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.
- 8.6** Il diritto di voto, che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario di cui all'articolo 8.1, si riduce - nel limite complessivo massimo del 5% - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento dello svolgimento effettivo dell'assemblea, salvo preventive indicazioni congiunte degli interessati.
- 8.7** In caso d'inosseranza dell'articolo 8.1, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non fosse stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo indicato all'articolo 8.1.
- 8.8** I titolari di diritto di voto che partecipano all'assemblea della Società, anche mediante conferimento di delega di voto, sono tenuti a comunicare, in apertura di ogni assemblea, a chi la presiede l'esistenza di rapporti, accordi, patti e comunque situazioni che comportino, per gli aderenti, limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato o limitazioni all'esercizio del diritto di voto.
- 8.9** La conclusione di patti o accordi tra soci di cui all'articolo 122 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, è subordinata alla mancata opposizione espressa, da esercitarsi in via congiunta, da parte dei Soci Pubblici che rappresentino almeno il [30%] del capitale sociale nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea. Il potere di opposizione deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.
- 8.10** In pendenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di esercizio del potere di opposizione, gli accordi sono inefficaci.
- 8.11** Nel caso in cui il limite al possesso azionario di cui al presente articolo venga superato, da un singolo socio o da più soci vincolati da un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.

- 8.12 In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
- 8.13 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

9. DIRITTO DI RECESSO

- 9.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.
- 9.2 Il recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

10. OBBLIGAZIONI

- 10.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni o con warrants, nei limiti e con le modalità di legge.
- 10.2 Gli oneri relativi all'organizzazione delle assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, ove nominati, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

ASSEMBLEE

11. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 11.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
- 11.2 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nel territorio della Regione Toscana.
- 11.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità stabilite dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12. INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

- 12.1** La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.
- 12.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.
- 12.3** La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

13. PRESIDENZA

- 13.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o d'impedimento di questi, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (se nominato o dall'Amministratore Delegato). In difetto, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

- 14.1** L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2** Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in più convocazioni e, nell'avviso di convocazione, sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione.
- 14.3** L'Assemblea si costituisce e delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e la maggioranza dei soci della Società.
- 14.4** Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15. VERBALE DELLE ASSEMBLEE

- 15.1** Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

16. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 16.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 21 (ventuno).
- 16.2** L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.
- 16.3** Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.4** Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano [o di altro stato membro dell'Unione Europea], la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo quanto indicato al successivo Articolo 17.
- 16.5** I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile nonché la relativa nomina è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
- 16.6** Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti d'indipendenza, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri, e comunque gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei

suddetti requisiti, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità o inconfiribilità.

17. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- 17.1** La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate ai sensi dei successivi commi.
- 17.2** Hanno diritto di presentare le liste: (i) gli azionisti che, al momento di presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari all' 1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la minore quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti; e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente.
- 17.3** [I Comuni, le Province, i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica, nonché i consorzi o le società di capitali controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fin tanto che permanga la qualifica di società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 7.]
- 17.4** Ogni socio, (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse.
- 17.5** Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena d'ineleggibilità.
- 17.6** Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.
- 17.7** Ciascuna lista deve indicare almeno 1 (un) candidato - che dovrà essere posizionato al primo posto di ciascuna lista - in possesso dei requisiti d'indipendenza, stabiliti secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti, specificando quale/quali sia/siano il/i candidato/i in possesso di tale requisito. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
- 17.8** Per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti

a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

17.9 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
- c) il curriculum vitae dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità e d'inconferibilità, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- d) un'informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione d'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

17.10 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

17.11 Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

18. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di

variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

18.2 Risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno due;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, etc. secondo l'ordine progressivo in cui i candidati sono posti nelle rispettive liste. I quozienti così ottenuti verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Resta fermo che almeno un amministratore deve essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

18.3 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge.

18.4 Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, si procederà come segue:

- a) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui al precedente paragrafo 18.2), lettera b):
- b) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui alla lettera a), sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, la sostituzione viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge;

- c) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui alla lettera a), sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, la sostituzione viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

18.5 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

18.6 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti ex art. 147-ter D. Lgs. n. 58 del 1998 pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Qualora non fosse eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, l'Assemblea provvederà a sostituire gli amministratori contraddistinti dal numero progressivo più basso e privi del requisito o dei requisiti in questione eleggendo i successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti da tale unica lista. Qualora, anche applicando tale criterio di sostituzione, non fossero individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibererà a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più basso.

18.7 Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina di volta in volta vigente. Con le medesime modalità e maggioranze si procederà per la nomina di tutti gli amministratori anche in caso non sia presentata alcuna lista.

19. CESSAZIONE DALLA CARICA

19.1 Il venir meno dei requisiti di legge o regolamentari o previsti ai sensi del presente Statuto richiesti per la carica in capo ad un amministratore ne comporta la decadenza dalla carica, con la precisazione che il venir meno del requisito

d'indipendenza - fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione ai sensi del presente Statuto - non comporta la decadenza dalla carica se tale requisito permane in capo al numero minimo di amministratori che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Fermo restando quanto sopra, il venir meno del requisito d'indipendenza determina tuttavia la cessazione da cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

- 19.2** In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile scegliendo ove possibile tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

20. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 20.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, come per legge e in virtù dello Statuto.
- 20.2** Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative:
- a) alla fusione e alla scissione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 *bis* del Codice Civile, anche quale richiamato dall'articolo 2506 *ter* del Codice Civile;
 - b) all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - c) all'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - d) all'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;
 - e) agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 - f) al trasferimento della sede sociale nel territorio della Regione Toscana;
 - g) alle delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 20.3** L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di competenze che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza dell'Assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

21. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 21.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, quest'ultimo scelto anche all'infuori dei suoi membri ed anche esterno alla Società.
- 21.2** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
- 21.3** La convocazione viene fatta con tutti i mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 12 (dodici) ore prima dell'adunanza. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.
- 21.4** L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno, restando inteso che il luogo dovrà trovarsi all'interno della Regione Toscana.

22. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 22.1** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 22.2** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.
- 22.3** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o tele-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23. REMUNERAZIONE

- 23.1** I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

24. ESERCIZIO DEI POTERI

- 24.1** Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, per legge o col presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.
- 24.2** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.
- 24.3** Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche dagli organi delegati, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; e, in particolare, gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità trimestrale.
- 24.4** Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento eventualmente adottati dalla Società.
- 24.5** Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare Direttori Generali e procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, attribuendone i relativi poteri.
- 24.6** Il Comitato Esecutivo verrà convocato e delibererà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

- 24.7** Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione, o anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
- 24.8** L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

25. RAPPRESENTANZA

- 25.1** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano sia al Presidente, in caso di assenza o impedimento ai Vice Presidenti se nominati, sia a chi ricopre, congiuntamente o disgiuntamente, l'incarico di Amministratore Delegato o Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti.
- 25.2** I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

SINDACI

26. COLLEGIO SINDACALE

- 26.1** Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
- 26.2** I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- 26.3** I componenti del Collegio Sindacale, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Si considerano

strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

- 26.4** Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.
- 26.5** Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.
- 26.6** La presentazione delle liste è regolata dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dal presente Statuto.
- 26.7** Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente Articolo [17] per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.
- 26.8** Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 26.9** Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.
- 26.10** Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena d'ineleggibilità.
- 26.11** Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.
- 26.12** Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

- 26.13** Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
- 26.14** Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:
- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
 - b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi;
 - c) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e d'inconferibilità degli incarichi nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
 - d) un'informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
 - e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
- 26.15** In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

27. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

27.1 La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. [I Comuni, le Province, i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica, nonché i consorzi o le società di capitali controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi concorrono a presentare un'unica lista fintanto che permanga la qualifica di società a prevalente capitale pubblico].

27.2 L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("lista di minoranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

27.3 Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

27.4 Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera a maggioranza relativa e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

27.5 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in conformità alle disposizioni di legge. In tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

- 27.6 Il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

28. CESSAZIONE

- 28.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi. Nel caso in cui il primo subentro non consenta di rispettare la disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.
- 28.2 In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino a successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano tratto dalla lista di minoranza, fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.
- 28.3 Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale.
- 28.4 In mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista di maggioranza, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.
- 28.5 Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

29. RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

- 29.1 Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.
- 29.2 La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente del Collegio Sindacale, con qualunque mezzo idoneo, e inviata almeno [5 (cinque)] giorni di calendario prima della data fissata

per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto fino a [12 (dodici) ore].

- 29.3** Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

30. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 30.1** La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.
- 30.2** L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.
- 30.3** L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

31. BILANCIO DI ESERCIZIO

- 31.1** Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 31.2** Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

32. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

- 32.1** Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 *bis* del D. Lgs. n. 58 del 1998 e ne determina il compenso. L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. E' rieleggibile. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per

l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art. 154 *bis* del D. Lgs. n. 58 del 1998 nonché quelli attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina o con successiva delibera nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

- 32.2** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione, contabilità e/o di controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza in materia di finanza, amministrazione, contabilità e/o controllo, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.
- 32.3** In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

33. UTILI

- 33.1** Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.
- 33.2** L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro e dipendenti della Società, da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

34. PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

- 34.1** I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

35. LIQUIDAZIONE

- 35.1** Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

36. DISPOSIZIONI GENERALI

- 36.1** Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.